

COPIA

**COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
(PROVINCIA DI CASERTA)**



Affissione Albo Pretorio

N. 314 del Registro

Data 28.05.2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 DEL 28.05.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE EX ART. 201 COMMA 4 DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **28** del mese di **MAGGIO**, alle ore **13:40**, nella Casa Comunale, la Giunta comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei signori:

<i>Francesco BUZZO</i>	<i>Sindaco</i>	P
<i>Augusto Biagio DELL'ANNO</i>	<i>Assessore - ViceSindaco</i>	P
<i>Francesco GRANATELLO</i>	<i>Assessore</i>	P

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa De Felice.

Assume la presidenza il Sindaco, dott. Francesco Buzzo, il quale, dopo aver constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invitai presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada e succ. mod. prevede che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/81 prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;
- la Legge 20/11/1982 nr. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- l'art. 201, comma 1 del D.Lgs. n. 285/92 prescrive “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede, che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione, è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale nr. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione, (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a/r l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. nr. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto, provvedono all'invio, al verificarsi del caso, della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR;
- Poste Italiane ha comunicato che a partire dal mese di Luglio 2023, il costo complessivo, compreso di eventuali ulteriori raccomandate CAD è di euro 11,15;

Considerato che, tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra, vanno individuati i costi di stampati, bollettari, moduli, servizio di stampa ed imbustamento, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, servizio di redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti e documentazione fotografica per la contestazione delle violazioni al C.d.S.;

Tenuto conto dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati online (M.C.T.C. - P.R.A., Veicoli Rubati...) in uso al Servizio di Polizia Locale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Considerato che si rende necessario determinare le spese relative all'accertamento/procedimento e notifica, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in modo particolare, l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento per quanto concerne il procedimento sanzionatorio del Codice della Strada;

Rilevato, dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, per la notifica effettuata, a mezzo servizio postale universale rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento e notifica, relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, sono le seguenti:

- spese di procedimento, accertamento e notifica di violazioni amministrative al Codice della Strada pari a € 19,00 (Euro diciannove/00) così determinati:

a) € 7,85 spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo medio ponderato sostenuto per il tempo impiegato alla verbalizzazione, alle ricerche, alle registrazioni, per singolo verbale, stabilito mediamente in 10 minuti, pari quindi ad € 2,50;
- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta € 0,91);
- costo unitario operazione di visura telematica presso gli archivi informatizzati della M.C.T.C e/o P.R.A. € 0,44;
- all'esternalizzazione del servizio di stampa ed imbustamento, pari ad € 2,50
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica, pari ad € 1,50;

b) € 11,15 spese di notifica:

Totale spese procedimento e notificazione in € 19,00.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.";
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del suddetto predetto;

Rilevato che la disciplina derivante dalle fonti suddette, si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.D.S. e pone in capo agli organi stessi, alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;

Dato atto che, in caso di notificazione via PEC, non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Ritenuto di dover determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio sostenuto per la notifica degli atti giudiziari, attraverso posta elettronica certificata considerando, altresì, le ulteriori spese di accertamento/procedimento;

Rilevato, dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili attraverso la Posta Elettronica Certificata, sono le seguenti:

- spese procedurali e di accertamento di violazioni amministrative relative al Codice della Strada pari a € 5,00 (€uro cinque/00) così determinati:
 - costo medio ponderato sostenuto per il tempo impiegato alla verbalizzazione, alle ricerche, alle registrazioni, per singolo verbale, stabilito mediamente in 10 minuti, pari quindi ad € 2,50;
 - costo unitario operazione di visura telematica presso gli archivi informatizzati della M.C.T.C e/o P.R.A. € 0,44;
 - costo documentazione fotografica, pari ad € 1,00;
 - costo unitario operazione di visura telematica presso gli archivi informatizzati della INIPec € 0,18;
 - costo forfettizzato per la tenuta della casella di Posta Elettronica Certificata;

Totale spese procedimento e notificazione tramite PEC in € 5,00

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. n. 248/2007 convertito dalla Legge n. 31 del 28/2/2008;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada e succ. mod;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;

VISTO l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/81

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di stabilire** forfettariamente in Euro 19,00 (€uro diciannove/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazione amministrativa al Codice della Strada e agli altri illeciti amministrativi da notificarsi a mezzo servizio postale universale e da porre a carico dei soggetti

responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, accertamento;

2. **di stabilire** forfettariamente in Euro 5,00 (€uro cinque/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazione amministrativa al Codice della Strada e agli altri illeciti amministrativi, da notificarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata e da porre a carico dei soggetti responsabili per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, accertamento;
3. **di dare atto che** la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
4. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di rendere operative le modalità succitate in tempi brevi.

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

In ordine alla regolarità tecnica:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE EX ART. 201 COMMA 4 DEL CODICE DELLA STRADA

AREA POLIZIA LOCALE

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime, sulla presente proposta, parere *favorevole* di regolarità tecnica.

Valle di Maddaloni, lì 24.05.2024

Il Responsabile Area Polizia Locale

f.to Dott.ssa Rosa Lepore

In ordine alla regolarità contabile:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE EX ART. 201 COMMA 4 DEL CODICE DELLA STRADA

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime, sulla presente proposta, parere *favorevole* di regolarità contabile.

Valle di Maddaloni, lì 24.05.2024

Il Responsabile Servizio Finanziario

f.to Dott. Lucio Amato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Buzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 28.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, 28.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mariateresa De Felice